COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **11** del Reg. Data **04.12.2019**	**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELLA LR 30/2000 E S.M.I. – ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove**, giorno **quattro** del mese di **dicembre**, alle ore **18.00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	*CONSIGLIERI*	P	A
CAPPADONA Sonia	X		**GIAIMO Michelino**	X	
CATANIA Antonino	X		**PIZZO Basilio**	X	
GIARRIZZO Eleonora	X		**MAGISTRO C. Massimiliano**		X
NATOLI Roberto	X		**NIOSI Simona**	X	
MILICI Nunzio	X		**BUZZANCA Mariagrazia**	X	

ASSEGNATI N°10 PRESENTI N° 09
IN CARICA N°10 ASSENTI N° 01

Assenti: Consigliere Magistro C. Massimiliano

Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torre, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Passa alla trattazione del secondo punto all'odg.
Il Presidente del Consiglio Comunale espone brevemente i contenuti della proposta.
Nessuno chiede di intervenire.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione l'argomento.
La votazione riporta il seguente esito:

- Consiglieri votanti: n° 9
- Voti favorevoli: n° 9
- Voti contrari: NESSUNO
- Astenuti: NESSUNO

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n° 142/90, recepito dall'art.1, lett.1) della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art.12 della L.R. n.30/00, da parte del Responsabile del settore interessato;
Con voti unanimi espressi da n° 9 Consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati.

APPROVA

La proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Definizione delle indennità di funzione e gettoni di presenza del Consiglio Comunale ai sensi della LR 30/2000 e s.m.i. – anno 2019**

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

PROPONENTE: il Sindaco

OGGETTO : Definizione delle indennità di funzione e gettoni di presenza del Consiglio Comunale ai sensi della L.R. N°30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Anno 2019

FORMULAZIONE

VISTA la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie", che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. (....)"

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000 ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);

CONSIDERATO quindi che per il sindaco, il vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 6 del D.M. n. 119/2000.

VISTO l'art. 18 c. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22";

RILEVATO che l'art. 19 c. 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che " (...)L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (....)"

PRECISATO che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni: Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.; Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253); Lavoratori autonomi ed imprenditori; Pensionati; Casalinghe; Studenti; Militari; Privi di occupazione.

DATO ATTO che per quanto attiene gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 testualmente recita: "1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali,previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali, nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali, che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto

per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale. (omissis)"
DATO ATTO che, limitatamente al pagamento della quota forfettaria annuale prevista dal comma 2 del citato art. 22 per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, i pareri della Corte dei Conti Sezioni Regionali di controllo per la Basilicata n. 3/2014/PAR del 15 gennaio 2014, per la Liguria n. 16/2014/PAR del 3 marzo 2014, , per la Lombardia n. 95/2014/PAR del 4 marzo 2014 e, in ultimo, del Ministero dell'Interno (cfr. parere del 9 aprile 2014 Class. n. 15900/TU/086), interpretano l'art. 86, commi 1 e 2 del TUEL (per la regione Sicilia, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000) e sanciscono l'obbligo per l'Ente Locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali solo per gli Amministratori lavoratori autonomi che rinunciano espressamente all'espletamento dell'attività lavorativa;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali; – che la necessità di un quadro di contenimento del la spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia; – che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;
ATTESO che la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 aveva risolto la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente la vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, nel senso di non considerare vigente tale disposizione.
DATO ATTO, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell ' art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante. Il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7,della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni i della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopracitato e modificare anche letture di norme considerate consolidate.
PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica.
VISTO il D.M. n. 119/2000, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000;
VISTI, in particolare:
· l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
· l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fa scia demografica;
VISTI in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene

che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";

VISTO l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita: "1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno;

VISTO l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: " L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblica sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, fra l'altro in ordine all'argomento recita: " L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno";

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto: "2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: ..... e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."

DATO ATTO che il Comune di Montagnareale ha una popolazione rientrante nella fascia sino a 3000 abitanti;

VISTO l'atto di rinuncia alla propria indennità di carica da parte del Presidente del Consiglio dalla data di nomina;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1) Di determinare, per le motivazioni in premessa esplicitate e nel rispetto dei limiti dettati dalla L.R. 23/12/2000, n°30 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/10/2001 n°19, dell'art. 1, commi 56 e 60 della legge 23/12/2005 n°266, del D.A. n°463 del 29.02.2008 dalla L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, dalla Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 e dalla Circolare assessoriale 20 febbraio 2009, n. 1, le indennità di funzione del Presidente del Consiglio e i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, come da prospetto allegato ("A 1");
2) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà nell'ambito delle proprie competenze, ad adottare ogni conseguente atto d'impegno e liquidazione di spesa, demandando allo stesso ogni successivo atto.

IL SINDACO
(Dott. Rosario Sidoti)

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

ALL "A1"

INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN SICILIA

INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ANNO 2019

Comune sino a 3000 abitanti	Presidente	Indennità	€ 627,48
Gettone di presenza nei comuni sino a 3000 abitanti	Consiglieri comunali	Gettone di presenza	€ 18,60

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Definizione delle indennità di funzione e gettoni di presenza del Consiglio Comunale ai sensi della L.R. N°30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Anno 2019".

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Rosario Sidoti** , Responsabile **dell'Area Affari generali,** ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere ☐ FAVOREVOLE (ovvero) ☐ NON F AVOREVOLE sulla presente **deliberazione** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data 23/11/2019

Il Responsabile dell'Area Affari generali
(Dott. Rosario Sidoti)

****

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento ☐ **Comporta** (ovvero) ☐ **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.lgs.267/2000, nonchè del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere ☑ FAVOREVOLE (ovvero) ☐ NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data 23/11/2019

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio

Data _____

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data _____

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Natoli

Il CONSIGLIERE ANZIANO
Sonia Cappadona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 07 DIC 2019 al _____, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

☐ E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

Il Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal 07 DIC 2019 al _____;

Montagnareale, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il _____

☐ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre